

RICORDA che quando l'autocaravan arriva in un territorio attiva due situazioni, assolutamente da non confondere tra loro altrimenti si attiva una micidiale confusione.

LA PRIMA SITUAZIONE LA DISCIPLINA LA LEGGE DELLO STATO

Si tratta della circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan regolamentata dal Codice della Strada, quindi, un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile.

Dal 1991 in Italia l'AUTOCARAVAN (in gergo Camper) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi *Codice della Strada, articolo 54*).

Al contrario la CARAVAN (in gergo Roulotte) è disciplinata per la circolazione stradale come un rimorchio (*Codice della Strada, articolo 56*) Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture, non si può escludere la circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli. Se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio. Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza diminuire gli stalli di sosta, aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta in modo che anche veicoli più lunghi della media possano trovare uno stallone di sosta dove parcheggiare.

LA SECONDA SITUAZIONE LA DISCIPLINA LA NORMA LOCALE

Si tratta della sosta di famiglie in autocaravan per fruire del territorio per più giorni, quindi, il trovare delle aree attrezzate è una possibilità, non un diritto.

- a) L'accoglienza ai turisti e lo sviluppo turistico di un territorio si basano sul Turismo Integrato e una delle componenti è proprio il Turismo Itinerante praticato dalle famiglie con autocaravan. Un segmento di turismo di pregio sia sociale perché vede nella quasi totalità dei casi una famiglia che economico visto che utilizzano un veicolo di pregio (*una autocaravan nuova ha un prezzo che parte da 50.000,00 per oltrepassare i 150.000,00 euro*). Si tratta di famiglie che praticano nell'anno anche altri tipi di turismo (aereo, nave, seconda casa, ecc...), quindi, turisti utili a trasmettere agli altri messaggi positivi per la fruizione di un territorio. Per quanto detto, l'amministrazione comunale che desidera promuoverlo deve attivare parcheggi e/o parti di parcheggi e/o aree attrezzate riservate alle autocaravan (*sosta consentita nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada, quindi, fruizione di uno stallone di sosta e fruizione all'interno del veicolo senza occupazione di spazi esterni*) con stalli di sosta di metri 2,50 x 7, con una tariffa di 5,00 euro per il parcheggio forfetario 24ore e 3,00 euro per le operazioni di carico e scarico delle acque. Tariffe che, oltre a consentire un rapido incasso, consentono di sviluppare le presenze di un turismo di alto significativo economico che può riversarsi in acquisti di beni e/o servizi esistenti nel territorio.
- b) Nel caso l'amministrazione NON desidera promuovere tale forma di turismo, attiva nei parcheggi la sosta oraria e, quindi, la rotazione nella fruizione degli stalli di sosta a tutti i veicoli. Forme diverse di limitazioni sono in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

Quanto sopra consente di aumentare il bagaglio conoscitivo, mettendo le premesse per lo sviluppo del turismo integrato sostenibile nel nostro Paese.

